



PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AI PNRR (PNC)

Investimento I.1 "Avviso per la concessione di finanziamenti destinati ad iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale"

Avviso MUR D.D. n. 931 del 06.06.2022

Progetto "Fit for Medical Robotics - Fit4MedRob"

D.D. n. 1984 del 09.12.2022

Codice Identificativo: PNC0000007 - **CUP:** B53C22006840001

CAPITOLATO SPECIALE

Fornitura di un di attrezzature scientifiche ad elevato contenuto tecnologico per la realizzazione del "Center of Excellence for Biorobotic and Bionic Materials and Systems (CoE-BBMS)" per ricerche nel campo della robotica medica, per il Progetto "Fit for Medical Robotics - Fit4MedRob" Codice progetto MUR: PNC0000007 - CUP: B53C22006840001- MISSIONE 4 "Istruzione e Ricerca" COMPONENTE 2 "Dalla ricerca all'impresa" Investimento I.1 "Avviso per la concessione di finanziamenti destinati ad iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale".

INDICE
Art. 1 – Oggetto dell'appalto
Art. 2 – Disciplina dell'appalto
Art. 3 – Caratteristiche della fornitura
Art. 4 – Termine di esecuzione della fornitura
Art. 5 – Penali
Art. 6 – Verifica di conformità
Art. 7 – Garanzia sulle attrezzature
Art. 8 – Garanzia definitiva
Art. 9 – Responsabile Unico Del Progetto
Art. 10 – Fatturazione e Pagamenti

Art. 11 – Sicurezza e Copertura Assicurativa
Art. 12 – Risoluzione
Art. 13 – Recesso
Art. 14 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti
Art. 15 – Elezione di domicilio
Art. 16 – Spese contrattuali
Art. 17 – Foro competente

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

un "Componenti per l'osservazione di microstrutture e per la cattura di immagini wide field e live di media e lunga durata con tecnologia FLIM", rientrante nell'ambito del PNRR Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 2, "Dalla ricerca all'impresa" – Investimento I.1 "Avviso per la concessione di finanziamenti destinati ad iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale" per i fabbisogni del Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura e del Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

È compreso nella fornitura l'installazione, il trasporto, il carico, lo scarico, i servizi di facchinaggio e quant'altro necessario a consentire l'esecuzione della fornitura in opera a regola d'arte negli ambienti di destinazione.

Le attrezzature oggetto del presente Capitolato dovranno essere consegnate, installate e conformi agli elaborati tecnici, presso la sede del Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche, sito in Via Pansini, 5 Edificio 19A 2° piano – Napoli - 80131 (NA).

I locali individuati per l'installazione dei macchinari oggetto della presente fornitura saranno resi disponibili dal Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche al fornitore entro il termine di 30 giorni dalla data di stipula del contratto.

ART. 2

DISCIPLINA DELL'APPALTO

Il presente appalto è regolato:

- 1) dalle disposizioni del presente Capitolato Speciale;
- 2) dal Codice dei Contratti Pubblici, emanato con D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- 3) dalle Linee Guida emanate dall'ANAC;
- 4) dalla Legge 190/2012 e s.m.i.;

- 5) dalle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- 6) dalle disposizioni del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- 7) dal vigente PIAO nel quale è ricompreso il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Ateneo;
- 8) dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 recante il "Codice di comportamento nazionale dei pubblici dipendenti";
- 9) dal vigente Codice di comportamento di Ateneo, accluso nel PIAO di Ateneo;
- 10) dalle disposizioni contenute nel "Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale" stipulato tra la Prefettura di Napoli, la Città Metropolitana di Napoli, il Comune di Napoli e la Camera di Commercio di Napoli (sottoscritto dal Rettore in data 10/12/2021);
- 11) dalla legge 120/2020 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (Decreto Semplificazioni)";
- 12) dalla legge 108/2021 di "Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 - Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (Decreto Semplificazioni Bis)";
- 13) dal Regolamento UE 2021/241 che stabiliscono tutte le misure dei Piani Nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR);
- 14) dal Regolamento UE 2020/852 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili – Regolamento Delegato UE 2139/2021 che integra il regolamento UE 2020/852 – Circolare del 13 ottobre 2022, n.33 della Ragioneria dello Stato relativa alla Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH;
- 15) dai principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- 16) dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- 17) dalla Circolare MEF 29 giugno 2022, n. 27 che definisce gli obblighi di monitoraggio per gli interventi PNRR;
- 18) dall'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 recante "Disciplina dei lavori pubblici dei servizi e delle forniture in Campania";
- 19) da ogni altra disposizione vigente, applicabile alla fornitura in oggetto.

ART. 3

CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Le caratteristiche tecnico-funzionali richieste per lo strumento da fornire sono riportate nell'elaborato tecnico allegato al presente Capitolato (All. A) e più dettagliatamente definite nei preventivi presentati dalla impresa fornitrice con codici di riferimento **LE-ID7000-3** e **WK-ID7000**.

Lo strumento deve intendersi fornito in opera/installato nell'edificio di consegna.

La fornitura dovrà essere compresa di garanzia, specificando il periodo e le condizioni della stessa.

Il materiale fornito dovrà essere nuovo di fabbrica e allo "stato dell'arte" per l'attuale tecnologia, con possibilità di eventuali implementazioni e potenziamenti futuri.

La fornitura dovrà essere altresì dotata di tutti gli accessori necessari, anche eventualmente non rilevabili dalle presenti specifiche tecniche, per poter essere consegnata finita e perfettamente funzionante, secondo la migliore e più recente tecnologia.

Tutti i materiali e l'apparecchiatura forniti devono essere della migliore qualità, lavorati a perfetta regola d'arte e corrispondenti al servizio a cui sono destinate.

La fornitura dovrà essere certificata in conformità alle norme vigenti.

La stessa dovrà essere installata oltre che secondo le prescrizioni del presente Capitolato, anche secondo la buona regola d'arte, intendendosi con tale denominazione l'osservanza di tutte le norme più o meno codificate di corretta esecuzione della fornitura. Ferme le specifiche minime sopra descritte, la strumentazione acquisita dall'aggiudicatario sarà comprensiva delle migliorie e delle caratteristiche opzionali proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 4

TERMINE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La consegna della fornitura, l'installazione/posa in opera, verifica di conformità ed accettazione della attrezzatura oggetto del presente capitolato dovrà essere eseguita entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla sottoscrizione del contratto (o dal verbale di esecuzione anticipata, ai sensi degli artt. 17 co. 8 – 9 e 50 co. 6 del d. lgs. 36/2023 s.m.i., e dall'art. 8 della l. 11 settembre 2020 n. 120, di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 16 luglio 2020 n. 76).

ART. 5

PENALI

In caso di ingiustificato ritardo nell'esecuzione della fornitura da parte del fornitore, sarà applicata una penale commisurata ai giorni di ritardo.

La penale giornaliera è pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legge n. 77/2021, secondo cui, oltre all'ipotesi di ritardato

adempimento, lo stesso principio troverà applicazione altresì nei casi di inadempienza a quanto previsto dai commi 3 (mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile), 3-bis (mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte) e 4 (mancato rispetto della quota del 30 per cento di assunzione di giovani e donne), dell'art. 47 del medesimo decreto, graduando la misura della penale giornaliera, tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, sulla gravità dell'inadempimento, per tutta la durata dello stesso fino al raggiungimento del suddetto ammontare complessivo.

L'Appaltatore dovrà versare l'importo della penale comminata dall'Amministrazione entro il termine indicato nella comunicazione di irrogazione della stessa. In caso di mancato versamento dell'importo dovuto, l'Amministrazione tratterrà l'importo corrispondente all'ammontare della penale dalla prima fattura utile, senza alcuna messa in mora ovvero provvederà ad escutere la garanzia definitiva per il relativo importo, con obbligo del fornitore di procedere alla relativa reintegrazione entro il termine prescritto dall'amministrazione.

ART. 6

VERIFICA DI CONFORMITA'

La verifica di conformità della strumentazione oggetto della fornitura sarà effettuata alla luce delle disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n.49, Regolamento recante «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione» entro i termini riportati al precedente articolo 4.

Qualora l'accertamento della regolare fornitura non risultasse positivo per uno o più elementi, la società sarà tenuta a sua cura e spese, a rimuovere gli elementi giudicati inidonei e ad approntare e consegnare nuovi elementi in sostituzione, entro il termine stabilito dall'Amministrazione.

Al termine delle suindicate verifiche sarà emesso, entro 15 giorni a decorrere dal completamento della fornitura, accertato dal Direttore dell'esecuzione della fornitura, il certificato di regolare fornitura.

ART. 7

GARANZIA SULLE ATTREZZATURE

La strumentazione oggetto della fornitura dovrà essere garantita per 12 mesi dalla data della verifica di conformità; fino alla positiva verifica di conformità il cliente non è autorizzato all'uso dello strumento.

L'eventuale training verrà eseguito dopo la verifica di conformità della strumentazione.

La garanzia non copre le spese relative a:

- tutte le parti soggette a consumo e ad usura
- qualsiasi guasto causato dall'uso improprio della strumentazione

La Società fornitrice è, al riguardo, obbligata, per l'intera durata della garanzia, a compiere tutte le occorrenti attività di assistenza e manutenzione tecnica dei macchinari oggetto della fornitura, senza alcun limite nel numero degli interventi e delle parti da sostituire.
Tale garanzia deve comprendere le riparazioni o sostituzioni di parti necessarie al funzionamento ottimale della fornitura.

ART. 8

GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, il fornitore dovrà prestare la "garanzia definitiva" di cui all'art. 117 del D. lgs. 36/2023, a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le modalità indicate all'art. 106 del già menzionato decreto, per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale.

Laddove la garanzia definitiva sia presentata sotto forma di fideiussione essa dovrà essere sottoscritta con firma autenticata da notaio o pubblico ufficiale; dall'autenticazione effettuata dal notaio o da separata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal sottoscrittore ai sensi degli art. 47 e 76 del DPR 445/2000, dovrà risultare il potere di impegnare l'ente garante in capo al sottoscrittore stesso.

Tale fideiussione dovrà riportare quanto di seguito indicato:

- di rinunciare al termine semestrale previsto al comma 2, art. 1957 c.c.;
- di rinunciare alla preventiva escussione del debitore principale;
- l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

In ogni caso l'Università ha facoltà di chiedere all'impresa affidataria la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

L'Amministrazione potrà escutere la garanzia, oltre che nell'ipotesi di cui al precedente articolo 5, anche nel caso si verifichi la risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

In ogni caso, per tutto quanto non espressamente previsto, vale quanto stabilito dall' art. 117 del D. lgs. 36/2023.

ART.9

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Le attività relative alle fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del presente appalto, come individuate dal vigente quadro normativo, sono espletate dal Responsabile Unico del Progetto, nella persona della dott.ssa Annunziata Albanese, cat. D, area amministrativo-gestionale, nonché dalla dott.ssa Immacolata DIEZ, quest' ultima in qualità di unità di personale deputata ad attività di collaborazione e supporto al Responsabile Unico del Progetto nell'espletamento delle sue funzioni,

avvalendosi del supporto scientifico della Commissione scientifica composta dai Prof. Massimiliano FRALDI e Prof. Tommaso RUSSO e dal Prof.ssa Simona Paladino

ART. 10

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

In materia di fatturazione e pagamenti trova applicazione la disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

Pertanto, alla luce di tali disposizioni l'aggiudicatario:

- a) dovrà emettere fattura elettronica, indicando il Codice Univoco Ufficio Identificativo riportato in contratto ed il CIG ed il CUP, solo dopo aver ricevuto comunicazione della positiva verifica di conformità;
- b) ricevuta la fattura elettronica emessa dalla società, la competente struttura di Ateneo provvederà all'espletamento dei consequenziali adempimenti;
- c) il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte dei competenti uffici contabili.

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore intestatario di tali conti dovrà comunicare, con spese a suo carico, gli estremi identificativi di questi ultimi all'Università, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e succ. mod., esonerando espressamente l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con la predetta modalità.

ART. 10-bis

REVISIONE PREZZI

Sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del Codice.

La revisione dei prezzi è riconosciuta per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. La richiesta di revisione del prezzo, presentata dall'appaltatore all'Amministrazione, deve essere corredata da una relazione illustrativa e dalla documentazione giustificativa dell'istanza di revisione.

Sulle richieste avanzate dall'appaltatore, il Responsabile del Progetto, supportato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto conduce apposita istruttoria ai fini della verifica della ricorrenza delle condizioni che legittimano l'accoglimento dell'istanza di revisione. Tale istruttoria tiene conto degli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni

contrattuali orarie e delle eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate secondo il disposto dell'art. 60, co. 4 del Codice.

Sulle richieste avanzate dall'appaltatore, l'Amministrazione si pronuncia entro sessanta giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore, il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità di contratto. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

ART. 11 SICUREZZA

Il fornitore è tenuto ad adottare ogni cautela necessaria per assicurare il pieno rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ed a valutare, prima dell'inizio dell'appalto, l'esistenza di ulteriori e/o diversi rischi interferenziali non già previsti che, se rilevati, dovranno essere portati a conoscenza dell'Amministrazione mediante una proposta d'integrazione, da presentarsi prima della stipula del contratto.

ART. 12 RISOLUZIONE

Fatte salve le cause di risoluzione previste dal quadro normativo vigente, ivi compreso art. 122 del D. lgs. 36/2023 l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- a) reiterati inadempimenti che comportino applicazioni di penali in misura superiore alle percentuali richiamate nell'art. 5 del presente capitolato;
- b) violazione del divieto di cessione del contratto;
- c) reiterata e grave violazione degli obblighi previsti dal presente capitolato in capo al fornitore;
- d) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie;
- e) annullamento dell'aggiudicazione a seguito di provvedimento giudiziale;
- f) violazione degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo;
- g) inosservanza delle disposizioni di cui al Protocollo di legalità;
- h) nell'ipotesi in cui sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone, a carico dell'impresa affidataria, l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94 e 95 del D. lgs. 36/2023;
- i) per manifesta incapacità, cattivo andamento ed inefficienze gravi nell'esecuzione della fornitura;
- j) mancata adesione agli impegni di cui all'"Atto d'impegno" debitamente allegato al presente Capitolato.

Inoltre, il Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art.1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- mancata e/o ritardata consegna e installazione oltre i termini previsti dall'art.4 del presente contratto;
- violazione delle norme sulla garanzia sulle attrezzature;
- mancata accettazione della fornitura alla verifica di conformità.

In tutte le ipotesi predette l'Università procederà ad incamerare l'intero importo della garanzia definitiva, a titolo di risarcimento forfettario dei danni, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Università e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART. 13

RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 co. 4-ter e 92 co. 4 D.lgs. 159/2011, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. 36/2023, può recedere dal contratto in qualunque momento tenendo indenne l'appaltatore mediante pagamento delle forniture regolarmente eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del D.lgs. 36/2023.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla Stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Stazione appaltante prende in consegna le forniture e verifica la regolarità delle forniture fino a quel punto eseguite.

ART. 14

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti alle condizioni di cui art. 120 del D. lgs. 36/2023.

ART. 15

ELEZIONE DI DOMICILIO

L'appaltatore si impegna a comunicare il proprio domicilio legale presso il quale l'Amministrazione Universitaria potrà inviare, notificare, comunicare qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale relativo al rapporto contrattuale in corso, con espresso esonero dell'Amministrazione Universitaria da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti ad esso non imputabile.

ART. 16

FORO COMPETENTE

Foro competente, per eventuali controversie, è in via esclusiva, quello di Napoli, nel cui Comune vi è la sede legale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

ART. 17

SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'appaltatore le spese di pubblicazione previste dal vigente quadro normativo relative alla procedura di gara, nonché tutte le spese di bollo degli atti contrattuali e di registrazione degli stessi.

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott.ssa Annunziata Albanese